

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- PSR: bandi per investimenti irrigui entro l'anno
- Giovani: bando Ismea autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura
- Dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2018/2019
- Viticoltura ed enologia: accordo tra Regione Veneto e Università di Padova per la formazione specialistica
- Aviarìa: 11,1 milioni dall'UE per i danni indiretti
- Peste suina: segnalare rinvenimenti sospetti e cinghiali anomali
- Suini: obbligatoria la registrazione nella BDN anche per un solo capo

AMBIENTE E SICUREZZA

- PM10: attivo dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 il bollettino Arpav dei livelli di allerta
- Nuovi obblighi ambientali per le aree di rifornimento delle macchine agricole

- Cisterne gasolio e prevenzioni incendi
- Abilitazione obbligatoria all'uso delle macchine agricole - Ricordiamo le scadenze

LAVORO E PREVIDENZA

- Infortuni in agricoltura: obbligo di comunicazione telematica
- Tracciabilità delle retribuzioni: alcuni chiarimenti

FISCALE

- Le novità del decreto Collegato alla legge finanziaria 2019
- Fatture elettroniche dal 2019 - È importante la delega alla Confagricoltura come intermediario
- Niente IVA per le attività socio-educative svolte dalle imprese agricole

PSR: bandi per investimenti irrigui entro l'anno

Entro la fine del 2018, secondo le indicazioni della Regione, dovrebbe essere approvato e pubblicato il tanto atteso bando del PSR per sostenere gli investimenti volti a favorire la riconversione e l'ammodernamento degli impianti irrigui. Va detto subito che gli interventi devono essere finalizzati al risparmio della risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 46. L'importo che sarà messo a disposizione delle aziende agricole per i suddetti interventi sarà di 26,5 milioni di euro.

Più precisamente la misura del PSR finanzia l'adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde, nonché la realizzazione di invasi aziendali per l'accumulo delle acque meteoriche a fini irrigui. In particolare saranno ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi di riconversione degli impianti di irrigazione esistenti (es. da irrigazione per scorrimento a impianti pluvirrigui, a impianti per irrigazione localizzata

del tipo a goccia, a impianti di microirrigazione per aspersione), di ammodernamento degli impianti nell'ambito dei sistemi afferenti alla medesima categoria (aspersione, irrigazione localizzata, microirrigazione) e classe di efficienza. Inoltre saranno ammessi interventi per la realizzazione di invasi aziendali, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale. Infine potranno essere finanziati strumenti per la gestione degli impianti, la misurazione, il telecontrollo e l'automatizzazione. Gli investimenti, come precedentemente scritto, devono sempre assicurare un risparmio idrico potenziale, variabile dal 5 al 50% a seconda delle condizioni dei corpi d'acqua e del tipo di intervento che si intende effettuare.

Per ulteriori informazioni sui nuovi bandi del PSR le aziende interessate sono invitate a rivolgersi alle associazioni provinciali di Confagricoltura.

Tipo di intervento	Misura	Focus Area	Risorse indicative	Giorni apertura bando
Investimenti volti a favorire la riconversione e l'ammodernamento degli impianti irrigui	4.1.1	5A	26.500.000	105
Investimenti aziendali per migliorare la sostenibilità globale dell'azienda	4.1.1	2A - solo montagna	5.000.000	105
Investimenti aziendali dei giovani con domanda di primo insediamento	4.1.1	2B - solo giovani	18.000.000	90
Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione (agroindustria e cooperazione)	4.2.1	3A	18.000.000	90
Insedimento di giovani agricoltori	6.1.1	2B	13.000.000	90
Creazione e sviluppo della diversificazione (agriturismo, trasformazione prodotti, servizi ed energie)	6.4.1	2B - solo per giovani con primo insediamento	1.500.000	90
Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte (Gruppi di cooperazione)	16.4.1	3A	500.000	90
Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse per energie rinnovabili	16.6.1	5C	500.000	90
Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche	16.9.1	6A	1.000.000	120

Nella Tabella sono elencate le misure del PSR i cui bandi verranno aperti a fine 2018. Le risorse finanziarie indicate per ciascuna misura non sono da considerarsi definitive.

Giovani: **bando Ismea** autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura

A partire dal 23 ottobre è possibile per i giovani agricoltori accedere al portale dedicato Ismea per presentare le domande di agevolazioni per autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura.

Il bando Ismea prevede contributi per il subentro, cioè la cessione di un'azienda a un'impresa a totale o prevalente partecipazione giovanile, e per ampliamento e ammodernamento dell'azienda.

Destinatari sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:

- subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
- ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite

da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Le agevolazioni previste consistono in mutui a tasso zero pari al 75% delle spese ammissibili per un investimento aziendale che non potrà complessivamente superare 1.500.000 euro.

Gli investimenti ammissibili sono: studi di fattibilità, opere agronomiche e di miglioramento fondiario, opere edilizie per la costruzione o il miglioramento dei beni immobili, oneri per il rilascio di concessioni edilizie, allacciamenti, impianti, macchinari, attrezzature, servizi di progettazione, beni pluriennali e acquisti di terreni.

Il mutuo agevolato è della durata minima di 5 anni e massima di 15 ed è rimborsabile in rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Le domande presentate verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2 **Viticultura ed enologia:** accordo tra Regione Veneto e Università di Padova per la formazione specialistica

La Giunta regionale del Veneto ha finanziato con 300 mila euro il CIR-VE (Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura e enologia dell'Università di Padova) perché predisponga un programma triennale di qualificazione specialistica per enologi e tecnici del vino sui temi della sostenibilità ambientale dei vigneti e delle cantine, della mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sui vigneti, dell'innovazione delle tecniche agronomiche anche in chiave di risparmio idrico. L'obiettivo è quello di investire sull'alta formazione dei viticoltori per incentivare la sostenibilità ambientale di vigneti e cantine.

Il programma di formazione sarà focalizzato sulle dinamiche che riguardano la gestione sostenibile della filiera, dal vigneto alla cantina e riguarderà quattro aree di lavoro: 1) la difesa sostenibile del vigneto; 2) l'innovazione nelle tecniche agronomiche per la riduzione dei consumi idrici e la mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici; 3) la sostenibilità in cantina; 4) l'analisi delle ricadute economiche delle innovazioni proposte.

Il ciclo di incontri seminariali, di progetti di ricerca e di visite organizzate presso

cantine e aziende innovative consentirà ai 'professionisti' del vino di aggiornare e perfezionare le proprie conoscenze, in modo di aiutare le aziende ad operare in condizioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e a gestire i vigneti con il massimo rispetto del territorio.



Dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 18/19



È disponibile, sul portale SIAN, l'applicazione di compilazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e mosto della campagna 2018/2019.

Le istruzioni per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nella Circolare Agea n. 0075919 del 28 Settembre 2018 e, nella sostanza, le norme non sono cambiate rispetto a campagna precedente.

Ricordiamo in particolare che il DM n. 5811 del 26 Ottobre 2015 ha anticipato le date di scadenza ed ha distinto due specifici adempimenti: uno riferito alla compilazione dei quadri di dichiarazione relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve entro il 15 novembre, ed uno successivo riferito alla compilazione degli altri quadri relativi alla produzione di vini e mosti, da presentarsi entro il 15 dicembre.

Aviaria: 11,1 milioni dall'UE per i danni indiretti



La Commissione europea ha accordato all'Italia un aiuto eccezionale massimo di 11,1 milioni di euro per sostenere i mercati colpiti da influenza aviaria, per carni di pollame e uova. Nel nostro Paese, infatti, sono stati rilevati 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.

Il regolamento, entrato in vigore 10 ottobre 2018, fissa tutte le condizioni per la concessione del contributo. In base alla normativa europea, l'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute a livello nazionale per far fronte alle conse-

guenze negative subite dal mercato avicolo causa l'influenza aviaria. Le regioni italiane interessate sono attualmente il Piemonte, la Lombardia, il Lazio e il Veneto.

Il Regolamento stabilisce anche che gli aiuti dovranno essere versati entro settembre 2019 e ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Gli aiuti comunitari saranno concessi per i danni elencati nella tabella.

3

Azioni	Importo degli aiuti
Perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata	a) 0,11 € per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 2.320.318 uova; a) 0,07895 € per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2.935.380 uova; b) 0,057 € per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, declassato in alimento per animali da compagnia, fino a un massimo di 190.000 uova; c) 0,019 € per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 5.788.593 uova; d) 0,02375 € per uovo proveniente da allevamento a terra di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 37.903.308 uova; e) 0,085 € alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 1.342.757 capi;
Perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate	a) 0,115 € alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 400.553 capi; a) 0,0995 € alla settimana per pollo standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 754.942 capi; b) 0,0995 € alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 1.277 capi; c) 0,46 € alla settimana per tacchino standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12.662 capi;
Eliminazione del pollame nelle zone regolamentate	a) 0,5183 € per tacchina di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 144.580 capi; a) 1,03 € per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 186.080 capi; b) 0,18375 € per pollo di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 37.000 capi; c) 0,20875 € per pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 779.519 capi;
Perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate	a) 0,1815 € per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853.692 capi; a) 1,2225 € per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48.050 capi.

Peste suina: segnalare rinvenimenti sospetti e cinghiali anomali. Intensificati i controlli sui prodotti importati

È allerta peste suina africana tra le autorità veterinarie e gli allevatori di suini: a seguito del rinvenimento a metà settembre di cinghiali in Belgio colpiti dal virus letale della PSA, il ministero della Salute ha segnalato il rischio che focolai di peste suina africana possano interessare anche il territorio nazionale. E anche il ministro per le politiche agricole Gianmarco Centinaio ha subito invitato ad innalzare il livello di attenzione e dato avvio a campagne informative e ad un tavolo tecnico di monitoraggio e gestione di eventuali focolai.

Il Ministero ha già intensificato i controlli informando l'Agenzia delle Dogane di intensificare e orientare le verifiche dei bagagli dei passeggeri alle frontiere e che le attività di controllo delle Regioni, per il tramite delle ASL, dovranno essere finalizzate a ridurre la possibile vendita illegale di carne e prodotti a base di carne suina e di cinghiale.

Inoltre, il Ministero sta predisponendo una specifica nota per intensificare i controlli, effettuati dal Comando dei Carabinieri e dei

servizi veterinari locali, presso i negozi e/o mercati rionali cittadini in ambito alla commercializzazione di prodotti carnei di origine estera, rilevandone la conformità alle norme dell'Unione.

In ambito alle carni di cinghiale selvatico si continuerà ad attuare un controllo più stringente con una frequenza di una partita ogni cinque spedita, mentre sulle carcasse non scuoiate i controlli di laboratorio saranno sistemici qualunque sia il Paese dell'Unione di provenienza. In Veneto per ora non registriamo segnalazioni relative alla 'febbre' letale per i suini ma poiché il virus si diffonde principalmente attraverso i cinghiali selvatici, è opportuno adottare tutte le misure di precauzione e intensificare al massimo la vigilanza venatoria.

La Regione Veneto ha già coinvolto gli Uffici caccia e il personale di vigilanza venatoria delle Province e della Città metropolitana, le guardie venatorie volontarie, i carabinieri del servizio forestale e tutte le associazioni venatorie del territorio regionale, perché ogni singolo operatore, nel proprio territorio di azione, agisca da

'sentinella' e segnali ai servizi veterinari competenti o all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie eventuali rinvenimenti di cinghiali selvatici, così come eventuali immissioni abusive o comportamenti anomali di singoli capi.

Raccogliendo l'appello alla sorveglianza da parte dei ministeri della Salute e dell'Agricoltura, la Regione fa appello al senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti dal controllo e di quelli interessati all'attività venatoria nei confronti del cinghiale perché portino all'attenzione delle autorità veterinarie competenti ogni anomalia rilevata nel corso della loro attività: solo un intervento precoce e mirato può isolare il vettore del contagio e impedire il diffondersi di una epidemia letale per il comparto dei suidi, e per la quale non esistono né cure né vaccini.



Suini: obbligatoria la registrazione nella BDN anche per un solo capo

Entro il mese di novembre anche le aziende suinicole con un solo capo dovranno essere registrate nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN).

La Direzione Generale della Sanità Animale del Minsalute ha chiesto ai Servizi Veterinari regionali di "predisporre tutte le azioni necessarie" a conformarsi a questo nuovo obbligo, deciso dalla Commissione Europea. A giugno di quest'anno, il Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi aveva già dato parere favorevole all'abrogazione della deroga, che consentiva ad alcuni Stati membri, tra cui l'Italia di non considerare obbligatoria la registrazione in BDN

delle aziende che detengono un solo suino destinato all'uso o al consumo personale.

Considerato l'aumentato rischio di introduzione in Italia continentale del virus della peste suina africana, la Direzione ministeriale sollecita anche un rafforzamento dei controlli in tema di rispetto degli adempimenti riguardanti l'anagrafe dei suini in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del modello 4 elettronico, la registrazione delle movimentazioni dei suini e lo scarico dei suini macellati da parte dei macelli. Tutti aspetti che come più volte segnalato presentano ancora elementi di criticità.


PM10: attivo dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 il bollettino Arpav dei livelli di allerta. Possibili divieti per il settore agricolo

Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 µg/m³ il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10, da non superare per più di 35 giorni l'anno.

In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale. Tali condizioni sono comuni a tutte le regioni del Bacino Padano, tra cui Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, che hanno siglato, insieme al Ministero dell'Ambiente, il Nuovo Accordo di Bacino Padano.

L'Accordo prevede l'applicazione di modalità di riduzione dei PM10 comuni a tutto il bacino ed ARPAV, dal 1° ottobre al 31 marzo produce il Bollettino livelli di allerta PM10 per individuare i giorni di allerta e predisporre le varie misure di divieto previste dall'Accordo. Sono previsti due livelli di allerta: il Livello di Allerta 1 si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, mentre il Livello di Allerta 2 si attua con 10 giorni consecutivi di superamento di tale limite.

Nel momento in cui ARPAV individua il livello di allerta 1 si applicano i seguenti divieti:



- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
 - divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco
- I comuni che sono obbligati a far rispettare questi obblighi e i comuni che hanno scelto volontariamente di adottare le misure dell'Accordo sono riportati sul sito di Arpa Veneto.

PROVINCIA	COMUNI INTERESSATI DAL BOLLETTINO PM10
Belluno	Belluno
Padova	Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Tribano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana
Rovigo	Rovigo
Treviso	Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco
Venezia	Chioggia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto D'Altino, San Donà di Piave, Scorzè, Spinea, Venezia
Verona	Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Fumane, Grezzana, Lavagno, Mezzane di Sotto, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Verona, Villafranca di Verona
Vicenza	Altavilla Vicentina, Arzignano, Bassano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Schio, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zermeghedo

Nuovi obblighi ambientali per le **aree di rifornimento** delle macchine agricole

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) adottato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", ha la finalità di tutelare il bene acqua dall'inquinamento, ripristinare e risanare i corpi idrici e garantire un uso sostenibile dell'acqua. Uno degli adempimenti del Piano riguarda la messa in sicurezza dei contenitori-distributori di carburante, anche ad uso privato (es. cisterne di gasolio agricolo). In particolare, all'articolo 39, il Piano di tutela prevede che per le superfici esposte all'azione della pioggia che possono comportare il dilavamento di oli, idrocarburi e/o tensioattivi, vengano trattate le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio. Nella sostanza, secondo le norme regionali, le acque di prima pioggia (primi 5 millimetri di acque meteoriche) delle aree destinate al carico/scarico dei carburanti devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate.

Si precisa che gli interventi di messa a norma di queste aree di distribuzione del carburante dovrebbero concludersi entro il 31/12/2018. In alcune province del Veneto gli ispettori di Arpav stanno già allertando le aziende circa questo obbligo.

Al fine di dare attuazione pratica a questa normativa, Confagricoltura Veneto ha proposto e ottenuto dagli uffici della Regione la semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende agricole qualora vengano adottati alcuni accorgimenti tecnici descritti nei due casi riportati di seguito. Si tratta di un risultato importante, in quanto con semplici adeguamenti da attuare nell'area di rifornimento è possibile evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, il conseguente trattamento delle acque di prima pioggia e la richiesta dell'autorizzazione allo scarico.

CASO 1 - ADOZIONE PROTOCOLLO DI GESTIONE

Adozione di un protocollo di gestione del rifornimento inserito nella documentazione aziendale riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, nelle autorizzazioni integrate ambientali, con queste specifiche:

- **divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni** in corso;
- cisterna omologata dotata di tettoia, bacino di contenimento ed **erogatore con blocco automatico**;
- dotazione del **kit anti-sversamento** (rappresentato da: granuli oleoassorbenti; fogli assorbenti; sacco per gli scarti; DPI specifici) da utilizzarsi immediatamente dopo l'eventuale sversamento, in ogni caso ed in modo particolare nell'imminenza di precipitazioni;
- dotazione di un **recipiente a tenuta** con impresso lo specifico codice CER riferito alla tipologia del rifiuto eventualmente prodotto. Il recipiente va collocato al momento del rifornimento al di sotto del mezzo agricolo in corrispondenza del punto di rifornimento. Dopo l'utilizzo, tale recipiente viene stoccato nell'area coperta di deposito aziendale dei rifiuti.

CASO 2 - COPERTURA AREA RIFORNIMENTO

Se è presente una tettoia che copre sufficientemente il contenitore mobile omologato e **anche l'area di rifornimento**, se c'è un bacino

di contenimento e se c'è un erogatore dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta vivamente raccomandata tuttavia la presenza di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo.

In definitiva, per evitare il dilavamento dell'acqua meteorica, e quindi la sua gestione successiva, è possibile ampliare la tettoia del contenitore-distributore in modo che includa l'area di erogazione del carburante (potrebbero essere sufficienti 10-12 m²). Ampliando la tettoia si eviterebbe il contatto dell'acqua meteorica con la zona di erogazione del carburante, eliminando quindi di fatto il problema del dilavamento.

CASO 3 - PAVIMENTAZIONE AREA DI RIFORNIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME RIFIUTO

L'azienda si dota di cisterna di carburante omologata, con tettoia che ricopre interamente la cisterna e con bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna, e predispone l'area scoperta dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con un bacino di contenimento interrato in grado di intercettare sia l'acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante. In questo caso può essere calcolata esclusivamente l'area dove avviene il rifornimento, e non l'intera area occupata dal mezzo agricolo. Il bacino di contenimento interrato deve essere impermeabilizzato e correttamente mantenuto e gestito, per evitare infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze pericolose. È possibile gestire il liquido raccolto nel bacino di contenimento in due modi:

- Come rifiuto liquido, chiamando una ditta specializzata nel momento in cui si renda necessario svuotare il bacino.
- Come scarico direttamente collegato alla fognatura con una linea fissa, ed in questo caso è necessario richiedere preventiva autorizzazione allo scarico all'ente preposto. Prima dello scarico è necessario predisporre un impianto che contenga un sistema di sedimentazione accelerata o simile, ed eventualmente un impianto di disoleatura.

Per entrambe le soluzioni è necessario verificare la necessità di specifiche autorizzazioni da parte degli enti preposti (ad esempio Comune, Provincia, Servizio Idrico Integrato).

RISPETTO DISTANZA M 200 DAI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

In tutti i casi occorre verificare se la zona interessata dal deposito-rifornimento di carburante è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l'art. 16 comma 1 punto i del PTA, e l'analogo punto dell'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo "stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive" fra i quali sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente.

Cisterne gasolio e prevenzione incendi

Il punto sulle norme

Molti agricoltori ci chiedono di avere ulteriori aggiornamenti e dei chiarimenti sulle norme che riguardano le cisterne del gasolio, in quanto la normativa negli ultimi anni è stata ripetutamente modificata e interpretata lasciando alcuni aspetti da chiarire. Riproponiamo quindi una sintesi delle norme e un quadro sintetico degli obblighi. Il **22 novembre 2017** è stato emanato un DM (entrato in vigore il 5 gennaio 2018) che aggiorna la **disciplina antincendio relativa all'installazione e l'esercizio dei contenitori-distributori mobili**

fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso provato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.

Il nuovo decreto **si applica** a tutte categorie di **cisterne nuove ed esistenti**, secondo le casistiche riportate in tabella.



CASO	ADEMPIMENTI
Per i contenitori - distributori esistenti di capacità geometrica inferiore a 6 mc in possesso di SCIA	Non sono soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 2017 poiché rientrano nell'esenzione dal campo di applicazione della lettera b), comma 2, articolo 4.
Per i contenitori - distributori esistenti di capacità geometrica inferiore a 6 mc senza SCIA	Non è necessario richiedere la SCIA. Si è in attesa di chiarimenti specifici, in relazione al fatto che i depositi agricoli sino a 6 mc sono esentati dagli atti abilitativi, ma l'esenzione dal campo di applicazione è prevista solo nel caso di presenza di tali atti.
Per i contenitori - distributori nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019	Non è necessario richiedere la SCIA. Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti prima del 5 gennaio 2018. Dovrà essere comunque essere osservato quanto indicato nel D.M. 22 novembre 2017, ad esclusione degli aspetti costruttivi. Su questo aspetto sono stati interpellati i VVF per conoscere in dettaglio quali parti effettivamente devono essere rispettate del D.M. 22 novembre 2017.
Per i contenitori - distributori nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti dopo il 5 gennaio/ installati dopo il 17 febbraio 2019	Non è necessario richiedere la SCIA. Occorre rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017
Per i contenitori - distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc in possesso della SCIA	Non sono soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 2017
Per i contenitori - distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc senza la SCIA	In tal caso si ritiene che sussista la possibilità di richiedere la SCIA entro il 17 febbraio 2019 (procedura da verificare comunque con i VVF a livello territoriale). Per quanto riguarda l'adeguamento alla regola tecnica di cui al DM 22 novembre 2017 la circolare non fornisce particolari dettagli. Il richiedere la Scia dovrebbe permettere di rientrare nell'esenzione o, in forma più restrittiva, di doversi adeguare alla regola tecnica, ad eccezione degli aspetti costruttivi Anche su questa casistica, si attendono dai VVF indicazioni specifiche.
Per i contenitori - distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019.	Sarà necessario richiedere la SCIA. Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti prima del 5 gennaio 2018. Devono essere rispettate le norme di sicurezza indicate nel D.M. 22 novembre 2017, ad eccezione degli aspetti che richiedono modifiche costruttive.
Per i contenitori - distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti dopo il 5 gennaio/ installati dopo il 17 febbraio 2019.	Sarà necessario richiedere la SCIA e rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017.

Si riporta di seguito una sintetica e schematica descrizione delle **nuove regole introdotte dal DM 22 novembre 2017.**

Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione

La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m³. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m. Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.

Accesso all'area

Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.

Criteri di installazione e caratteristiche costruttive

I contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il serbatoio può essere:

- a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere:

- entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anti-corrosione;
 - parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
 - entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
 - parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
- b) a parete singola con:
- parete metallica con protezione anticorrosione;
 - parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.

Nei casi dei serbatoi a parete singola, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.

Documentazione

I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di:

- a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934;
- b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
- c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
 - il nome e l'indirizzo del costruttore;
 - l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
 - la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
 - la pressione di collaudo del serbatoio;
 - gli estremi dell'atto di approvazione.

Luogo di installazione

I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

È vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.

I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato.

I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio.

Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.

Nel caso di box prefabbricato, tale tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.

Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispe-

zione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

Distanze di sicurezza

I contenitori-distributori devono osservare precise distanze minime di sicurezza esterne ed interne, dove si intende:

- Distanza di sicurezza esterna: valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro, in pianta, di ciascun elemento pericoloso di un'attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.
- Distanza di sicurezza interna: valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di un'attività.

Le distanze sono da:

- a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151, pari a 5 m;
- b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151, pari a 10 m;
- c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito, pari a 15 m;
- d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua, pari a 6 m.

I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m. La distanza di protezione è la distanza, misurata orizzontalmente, tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

Le distanze di sicurezza devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.

Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:

- a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;
- b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori più vicini a seconda dell'orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.

Altre misure di sicurezza

I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello

di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.

Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.

Impianto elettrico e messa a terra.

Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.

Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

Estintori

In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B.

Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

Norme di esercizio

Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

- a) Il responsabile dell'attività deve:
 - garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
 - rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
- b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.

Abilitazione obbligatoria all'uso delle macchine agricole – Ricordiamo le scadenze

Come si ricorderà, il 2016 è stato un anno di grandi cambiamenti in materia di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo per l'introduzione dell'abilitazione all'uso di specifiche attrezzature:

- a) Piattaforme di lavoro elevabili
- a) Gru a torre
- b) Gru mobile
- c) Gru per autocarro
- d) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Carrelli semoventi a braccio telescopico, Carrelli industriali semoventi, Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi)
- e) Trattori agricoli o forestali
- f) Macchine movimento terra (Escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; Escavatori a fune; Pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; Terme; Autori-



baltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg; Pompa per calcestruzzo).

Tutto però partiva dall'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 in materia di "abilitazione all'uso di specifiche attrezzature di lavoro". Successivamente, con il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 ("Milleproroghe"), sono state ridefinite le scadenze per ottemperare all'obbligo di abilitazione. Pertanto, ad oggi, chiunque inizi ad utilizzare per

la prima volta una delle attrezzature sopra elencate deve effettuare il corso completo per ottenere l'abilitazione (teoria e pratica). Per coloro che risultano in possesso dell'esperienza pregressa, è possibile svolgere solo il corso di rinnovo entro il 31.12.2018. Di seguito si riporta una tabella schematica con le nuove scadenze. In ogni caso, per maggiori informazioni o per conoscere i corsi di abilitazione disponibili, contattare la propria sede di Confagricoltura.

CASO	ADEMPIMENTO	SCADENZA
Operatori incaricati all'uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017	Conseguimento abilitazione	Prima dell'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017	Conseguimento abilitazione	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati - corsi di tipo a) - alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2022
Operatori già formati - corsi di tipo b) - alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati - corsi di tipo c) - alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento	Entro il 31 dicembre 2019
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2018

Infortunati in agricoltura: obbligo di comunicazione telematica

L'Inail ha emanato la circolare n. 37 del 24 settembre 2018, con la quale informa che dal 1° ottobre 2018 è disponibile il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura. Fino ad oggi i nostri uffici provvedevano via pec all'inoltro della denuncia.

I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell'Inps.

La denuncia potrà essere effettuata anche dagli intermediari e dunque per le nostre aziende, all'occorrenza, l'ufficio paghe provvederà agli inoltri.

L'obbligo di comunicazione all'Inail, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, dei dati relativi agli infortuni, scatta già in caso di assenza dal lavoro anche di un solo giorno, escluso quello dell'evento.

Viene ridotta la tempistica di inoltro della denuncia a 24 ore, in caso di morte del lavoratore.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione di infortunio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.



Ricordiamo infine che il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

10

Tracciabilità delle retribuzioni: alcuni chiarimenti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori chiarimenti sull'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi alla retribuzione dei lavoratori in vigore dallo scorso 1° luglio 2018.

Il primo importante chiarimento fornito dall'INL è relativo al fatto che il divieto di pagamento in contanti riguarda tutti gli importi erogati a titolo di retribuzione, compresi eventuali anticipi e acconti, nonché le indennità di trasferta.

Restano invece esclusi i meri rimborsi o anticipi di spese sostenute in nome e per conto del datore di lavoro.

Le somme dovute a diverso titolo rispetto alla retribuzione, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), potranno quindi continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l'indennità di tra-



sferita, in considerazione della natura "mista" della stessa (risarcitoria e retributiva), l'INL ritiene che essa sia compresa nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Con riferimento, invece, ai mezzi di pagamento ammessi per la corresponsione della retribuzione, e in particolare con riguardo al pagamento effettuato a mezzo assegno consegnato al lavoratore,

l'Ispettorato precisa che in tale ambito rientri anche il pagamento a mezzo vaglia postale. In tale caso è importante che, oltre al nome del beneficiario e alla clausola di non trasferibilità (per importi superiori ai 1.000 euro), nella causale siano esplicitati i dati essenziali dell'operazione, quali il nome del datore di lavoro e del lavoratore, la data e l'importo dell'operazione, nonché il mese di riferimento della retribuzione.

Le novità del **decreto collegato** alla legge finanziaria 2019

PACE FISCALE

È prevista la possibilità di chiudere in modo agevolato i processi verbali di constatazione (PVC), gli avvisi di accertamento non impugnati e gli inviti al contraddittorio, consegnati entro il 24/10/2018, presentando un'apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019,

e versando contestualmente le imposte autoliquidate, anche in forma rateale (massimo 20 rate trimestrali). È esclusa la possibilità di compensare le somme dovute con eventuali crediti disponibili. Sarà possibile definire in via agevolata anche le controversie tributarie ancora pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Cassazione, presentando un'apposita domanda e pagando un importo compreso tra il 15% ed il 50% del valore della lite, entro il 31/5/2019. Il valore della controversia corrisponde all'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di importi superiori a 1.000 euro, è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. La definizione perfezionata da un coobbligato produce effetti anche in favore degli altri.

ROTTAMAZIONE-TER DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Sono riaperti i termini per la definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo dal 2000 al 2017: si potrà estinguere il debito senza dover pagare né sanzioni né interessi, anche in 10 rate di uguale importo, da corrispondersi entro il 31/7 e 30/11 di ogni anno, a partire dal 2019. Per le violazioni del Codice della strada l'agevolazione è limitata agli interessi. La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti recupero di aiuti di Stato, né per le somme dovute a seguito di sentenze penali di



condanna. Si accede all'agevolazione presentando un'apposita dichiarazione entro il 30/4/2019, entro il 30/6/2019 l'Agente della Riscossione comunica l'importo dovuto.

È comunque disposto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 24/10/2018 fino a 1.000 euro, com-

prendivo di capitale, interessi, sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1/1/2000 al 31/1/2010. In ogni caso, quanto versato fino al 23/10/2018 resta definitivamente acquisito.

CONDONO

È prevista la possibilità di correggere errori/omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31/10/2017, relativamente ad Irpef, imposte sostitutive, Irap, IVA, ritenute e contributi previdenziali. Sul maggior imponibile si dovrà versare entro il 31/7/2019 un'imposta sostitutiva del 20%, senza sanzioni, né interessi, e senza possibilità di compensazione. L'integrazione è possibile fino al 30% di quanto già dichiarato, nel limite di € 100.000 di imponibile annuo. A questo scopo va presentata una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate, che non può costituire titolo per il rimborso di ritenute, acconti, crediti in precedenza non dichiarati. La dichiarazione integrativa non può nemmeno essere utilizzata per l'emersione di attività finanziarie/patrimoniali custodite o detenute all'estero.

Il condono non è ammesso per i contribuenti che, obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016. Ne rimangono esclusi anche i contribuenti già interessati da accertamenti relativi all'ambito di applicazione della dichiarazione integrativa.

11

Fatture elettroniche dal 2019. È importante la delega alla Confagricoltura come intermediario

Com'è noto, dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese (anche quelle agricole a prescindere dalla dimensione) dovranno emettere tutte le fatture, sia ad aziende che a privati, in formato elettronico, al posto dei consueti documenti cartacei. Sono escluse dall'obbligo della fatturazione elettronica solo le fatture nei confronti di soggetti esteri. La fattura elettronica è un documento prodotto in un particolare formato digitale denominato XML; va trasmessa in via telematica esclusivamente al "Sistema di Interscambio" (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che effettua una serie di controlli e se non rileva anomalie la inoltra al destinatario attraverso un apposito codice indicato nella fattura stessa ("codice destinatario", formato da 7 caratteri alfanumerici). La fattura elettronica va infine conservata in formato digitale seguendo

precise disposizioni. Una fattura emessa in forma cartacea, quindi, o consegnata con i mezzi tradizionali al cliente (fax, mail, consegna a mano) sarà priva di valore fiscale e considerata NON emessa (con sanzione dal 90% al 180% dell'imposta e un minimo di € 500).

Al sistema SDI si può accedere tramite un soggetto abilitato (come Confagricoltura). A questo proposito, è necessario sottoscrivere un'apposita delega per l'Agenzia delle Entrate, che ha la durata di 4 anni. Con questa delega, per le aziende che aderiscono al servizio contabilità, Confagricoltura potrà:

- emettere le fatture elettroniche e trasmetterle al SDI;
- abbinare il "codice destinatario" all'azienda, per ricevere le fatture dai fornitori;

- acquisire ai fini della contabilità tutte le fatture elettroniche che ogni azienda riceve per gli acquisti;
- monitorare le fasi di ricezione/trasmisione delle fatture nel SDI e consultare le notifiche di acquisizione/scarto
- effettuare il servizio di conservazione elettronica della fattura, per tutta la durata del periodo previsto per legge.



Sarà inoltre possibile, per ogni azienda Associata, generare il codice a barre (QR Code) contenente i dati anagrafici, che potrà essere comunicato ai clienti/fornitori sia in formato pdf che come immagine, rendendo più veloci e sicure le comunicazioni di dati tra imprese. Invitiamo pertanto gli associati a recarsi presso gli uffici delle sedi provinciali di Confagricoltura il più presto possibile per sottoscrivere la delega e ricevere eventuali ulteriori informazioni in materia. La delega è il primo passo del procedimento, perché dà la possibilità all'associazione, in quanto intermediario, di assolvere a tutti adempimenti, sollevando le aziende dai nuovi oneri burocratici. Confagricoltura, inoltre, per le aziende che lo richiedono, mette a disposizione diverse soluzioni informatiche per la gestione in proprio dell'emissione delle fatture elettroniche.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con il decreto fiscale introdotte semplificazioni

Il decreto legge sulla pace fiscale, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 ottobre scorso, prevede diverse novità che riguardano l'obbligo della fatturazione elettronica. Sono state infatti previste alcune semplificazioni relative al nuovo obbligo e all'invio dei corrispettivi telematici. Viene confermato l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019, tuttavia, per il primo semestre 2019 è introdotto un nuovo regime "attenuato" delle sanzioni, che prevede:

- la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- l'applicazione della riduzione dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Ed inoltre, a decorrere dall'1.7.2019:

- la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione;
- nella fattura deve essere riportata anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa dalla data di emissione.

12 Niente IVA per le attività socio-educative svolte dalle imprese agricole

Con la risoluzione n. 77/E del 16 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime IVA da applicarsi alle attività socio-educative svolte da un'azienda agricola.

Il caso specifico, posto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, riguarda un'azienda agricola, iscritta al Registro regionale delle Fattorie Didattiche e anche delle Fattorie Sociali.

In merito alla "fattoria sociale", si ricorda che la Legge n. 141 del 18/8/2015 alle attività che possono essere esercitate dalle imprese agricole, ha aggiunto le seguenti operazioni:

- attività di inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali me-

dante l'utilizzo delle risorse dell'impresa agricola per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

- servizi di affiancamento alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche con l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L'azienda oggetto della risoluzione sopra citata, stipula con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi e percorsi, finalizzati all'accoglienza, all'integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio; per ogni persona, è prevista una retta per ciascun giorno di almeno 6 ore di presenza, comprendente le spese di vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto sostenute per conto del minore.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che dette operazioni sono considerate esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, in quanto hanno natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù.

Si ricorda tuttavia che l'effettuazione di operazioni esenti da IVA rende indetraibile l'IVA sugli acquisti relativi a dette operazioni.

